Silvana Sciarra Presidente del Comitato Direttivo Scuola Superiore della Magistratura

Intervento

36° Congresso Nazionale *anm* Palermo 10-11 maggio 2024

Magistratura e legge tra imparzialità e interpretazione

Sono grata per l'invito a intervenire in questo Convegno perché questa occasione mi consente di portare il saluto del Comitato Direttivo della SSM, che ho l'onore di presiedere da poco tempo, ma già con grande passione e immedesimazione.

La ricca e rigorosa relazione del Presidente Giuseppe Santalucia rappresenta un forte stimolo alla riflessione e sarà certamente meditata, nei suoi molti risvolti, nella programmazione delle attività formative. Altrettanto denso di suggestioni è il dibattito che ho seguito in questi giorni e che servirà quale riferimento articolato per tutti noi.

Il Comitato Direttivo è alacremente al lavoro per garantire efficienza, continuità e pluralismo di opinioni nella formazione dei magistrati, con spirito costruttivo di collaborazione e di rispetto in tutte le interlocuzioni con le istituzioni.

Una delle sfide più accattivanti nella programmazione del nostro lavoro riguarda l'incontro con un numero elevato di magistrati ordinari in tirocinio, che transiteranno presso la Sede di Scandicci, a iniziare dal prossimo autunno.

Verso di loro sono orientate le nostre speranze come cittadini e in loro è riposta la nostra piena fiducia. Si prospetta un esempio di ricambio generazionale da leggere nell'ottica della solidarietà fra generazioni, di piena coscienza di un rinnovamento che non trascura mai il passato, anzi lo interpreta, ricavandone insegnamenti.

Infatti, il primo messaggio che intendo trasmettere in questo mio breve intervento riguarda il circuito virtuoso di apprendimento reciproco che in queste prime settimane del nostro lavoro ho visto crearsi fra i magistrati che intraprendono percorsi formativi e quelli che in vari modi – quali docenti ed esperti formatori – alimentano la formazione a tutti i livelli, con competenza e con assoluta dedizione.

A una diffusa domanda di formazione e di aggiornamento corrisponde una risposta capillare e molto articolata.

Credo che questo messaggio – che ora io trasmetto al pubblico numeroso presente in questo congresso nazionale – debba divenire parte integrante di una moderna comunicazione della giustizia.

Si comunica anche attraverso l'apprendimento; così come i riti della giustizia sono forme comunicative che si svolgono nello spazio pubblico, altrettanto incisiva è la formazione di chi quei riti gestisce e governa nel rispetto di regole democratiche.

La circolarità delle informazioni, che si trasforma in apprendimento continuo, è alimentata innanzi tutto dal sapere tecnico-giuridico. Ma non solo. I giovani magistrati devono sentirsi parte di una società che evolve costantemente e anche di una società molto spesso dolente, come per tanti aspetti è quella del tempo drammatico che attraversiamo.

Ciò non vuol dire, in alcun modo, accettare interferenze da parte del contesto politico, cui spetta interpretare le contraddizioni e attenuare le tensioni che percorrono la società civile.

Vuol dire piuttosto avere piena consapevolezza dei cambiamenti, che sovente si materializzano in scelte marcate, specie quando ai giudici si chiede di sorvegliare che restino salde le fondamenta dei sistemi democratici.

Per l'Europa questo significa tenere nel dovuto conto le diverse fasi dell'integrazione attraverso il diritto, per usare la fortunata espressione di Mauro Cappelletti, in un processo – per adesso ancora incompiuto – di progressivo avvicinamento a un impianto costituzionale europeo.

La complessità dei rapporti sociali che caratterizza questo tormentato passaggio della storia rende, dunque, sempre più impellente il richiamo ad alcuni valori fondanti,

valori condivisi all'interno dell'Unione Europea, fra questi i valori dell'indipendenza e dello stato di diritto.

Questo è il secondo messaggio che vorrei oggi veicolare, nella consapevolezza che quanto dico è ben noto a chi mi ascolta.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha fornito negli ultimi anni un panorama ampio di soluzioni interpretative, recepite non solo dalla dottrina – che in questa materia è molto vivace in tutti i paesi membri dell'Unione – ma, quel che più conta, dalla ampia comunità delle corti europee, comunità in cui agiscono come soggetti autorevoli anche le corti costituzionali.

Uso con convinzione la parola "comunità", la recepisco da un linguaggio ormai diffuso nella ricerca giuridica europea, linguaggio che non è solo metaforico, perché corrisponde all'impegno comune nell'interpretazione uniforme del diritto europeo e nella valorizzazione delle tradizioni costituzionali comuni.

Faccio riferimento, a questo riguardo, a un recente documento, frutto di una ricerca comparata, diramato dallo *European Law Institute*, cui hanno collaborato anche giuristi italiani, sui "Principi costituzionali comuni", una ricerca che nel confermare tradizioni comuni avvicina gli ordinamenti giuridici nazionali.

La lettura congiunta dell'art. 2 e dell'art. 19 TUE – il primo contiene il riferimento tra l'altro allo stato di diritto, ma anche alla libertà, alla democrazia, all'eguaglianza, il secondo alla effettività della tutela giurisdizionale – lettura che è stata proposta nel famoso caso promosso da un'associazione di giudici portoghesi, porta con sé una novità tanto incisiva quanto lineare.

L'art. 19 – queste le parole della Corte – "concretizza il valore dello stato di diritto affermato all'art. 2 TUE" e lo collega in via sistematica all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali (CDFUE). Mi soffermo sulla concretezza di un valore, che sta a significare immanenza dello stesso e dunque sua traduzione in strumenti di tutela sia politici sia giurisdizionali.

Si crea, in tal modo, attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, una convergenza fra CGUE e giurisdizioni nazionali nell'impegno comune volto a garantire un controllo diffuso nell'intero ordinamento giuridico dell'Unione ¹.

-

¹ C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, par. 32 e 35.

L'art. 47 CDFUE deve essere apprezzato in quella che mi spingo a definire una caratteristica di polifunzionalità.

Il diritto di ogni "persona" – questo il termine usato – a un ricorso effettivo dinanzi a un "giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge" è da intendersi riferito a tutti i diritti sanciti dai Trattati. Ad esempio, all'art. 47 la CGUE fa riferimento molto spesso in materia di diritti sociali.

Sottolineo la forte interconnessione che, sui temi della effettività delle tutele e del diritto al "giudice precostituito per legge", si è da tempo stabilita con la Corte di Strasburgo, a conferma della indiscutibile impellenza di un dibattito trasversale sul ruolo della magistratura.

La SSM, con l'abile regia del Comitato Direttivo che ci ha preceduto, cui rivolgo un ringraziamento anche a nome dei componenti di questo direttivo, ha affrontato questi temi lo scorso autunno, in un incontro svoltosi all'Accademia dei Lincei, in cui si è avvertita la sintonia che guida le due corti europee. Gli atti di quel seminario, rivolto a una platea diffusa di magistrati, sono raccolti in una pubblicazione della Scuola.²

La Corte costituzionale italiana, a sua volta, è da sempre vigile su questi temi.

In una sentenza risalente, redatta da Vezio Crisafulli, il riferimento alla Corte come "altissimo organo di garanzia dell'ordinamento repubblicano" si affianca all'evocazione dell'art. 137 della Costituzione, che prevede sia una legge costituzionale a stabilire "le garanzie d'indipendenza dei giudici" ³.

Quella che si definisce indipendenza funzionale del giudice, soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost., in combinazione con gli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE), si intreccia con il funzionamento interno dell'organo giudicante, tenuto a osservare i precedenti e a motivare quando se ne discosta.

Questo bagaglio di cultura giuridica e di pratica costante dell'indipendenza appartengono alla comunicazione della giustizia, che la SSM deve contribuire a praticare e alimentare, perché si amplifichi il messaggio di un pluralismo competente, scevro da pregiudizi, critico, calato nella realtà sociale.

_

² https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/1750902/CODVOL 024222417.pdf

³ Corte costituzionale, Sentenza n. 15 del 1969.

Una realtà che Norberto Bobbio, nel guardare al futuro della democrazia, ha descritto quale superamento del modello monistico della sovranità del principe, verso una società pluralistica, espressiva di molti interessi, tradotti in forme adeguate di rappresentanza. ⁴

Apprendere e comunicare: un binomio da rafforzare con l'impegno di tutti i magistrati italiani che nei confronti della SSM sono al tempo stesso protagonisti e interlocutori.

Poiché ho esordito parlando di ascolto, cito un breve passaggio di un libro che mi è stato regalato negli anni del mio mandato quale giudice costituzionale. Un gesto amichevole, così l'ho inteso, e sono grata per quel regalo, perché ho imparato molto dall'esperienza della collegialità, che è condivisione e abbandono di ogni protagonismo.

Ne "L'arte di ascoltare" Plutarco si rivolge a un giovane, perché impari ad ascoltare in modo corretto. Nel corpo umano – scrive nel suo discorso – "uno solo è il punto di presa della virtù sui giovani, le orecchie, ammesso che siano sin dall'inizio mantenute insensibili all'adulazione e intatte da discorsi ignobili". ⁵

Non si deve diventare sordi – questo il senso dell'epistola di Plutarco, rivolta a un giovane che ha "assunto la toga virile" – ma imparare ad ascoltare prima di parlare, in modo da fare prevalere la razionalità sulla passione. A ben vedere, Plutarco è ispirato da un intento filantropico, rispettoso di una giovane mente che si apre alla conoscenza.

Grazie per l'attenzione in un'occasione, per me molto importante, di ascolto, di conoscenza e di interlocuzione.

⁵ Plutarco, *L'arte di ascoltare*, RL Spa, RN 2022, pag. 3, in cui il riferimento è all'epistola che reca lo stesso titolo.

⁴ N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, II ed. Torino Einaudi 1991.